



Prot. 77175

Roma, 18\_APR.\_2011\_\_

Alla Città di Ciampino  
Provincia di Roma  
Largo Felice Armati, 1

00043 Ciampino (RM)

Oggetto: Rivendita stampa quotidiana e periodica. Quesito.

Si fa riferimento alla nota di codesta amministrazione comunale prot. 9500/2011, recepita al prot. della scrivente struttura n. 54387-04/04 del 15.03.2011, per esporre le seguenti considerazioni.

In relazione alle recenti innovazioni legislative introdotte dal D. Lgs. n.59/2010 di recepimento della Direttiva 123/2006/CE (Bolkenstein), con il quale sono stati previsti principi generali di liberalizzazione, si fa presente che il settore della vendita della stampa quotidiana e periodica **è stato sottratto alla disciplina del citato decreto**.

Infatti, l'originario articolo (ex art. 71) concernente l'assoggettamento della vendita della stampa ai nuovi principi della Direttiva, introdotto nella bozza del decreto in questione, nel corso dei lavori preparatori, è stato soppresso. Non si è ritenuto, pertanto, di apportare alcuna modifica alla disciplina vigente in materia, che nella regione Lazio è costituita dalla l.r. 4/2005.

Si ritiene, inoltre, a parere dello scrivente, che non sia venuto meno il regime autorizzatorio, poiché il settore della rivendita stampa quotidiana e periodica è ancora sottoposto ad apposita pianificazione e programmazione comunale, ai sensi della attuale normativa regionale vigente (cfr. nuovo art. 19 legge 241/90 – laddove prevede che si applica la SCIA se “non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”).

In base alle previsioni di detta normativa regionale, quindi, e fino ad eventuale successiva modifica, è necessario osservare le disposizioni in essa contenute, che prevedono l'attivazione di punti vendita sia esclusivi che non esclusivi per la stampa, a seguito di rilascio di apposita autorizzazione (art. 3, commi 1 e 2).

Ugualmente, è ancora applicabile l'art 2, comma 3 della menzionata l.r. 4/05, che elenca le tipologie di esercizi commerciali in cui è possibile autorizzare la vendita non esclusiva di quotidiani ovvero periodici. A tal proposito, si precisa che nella Regione Lazio, si segue l'interpretazione che ritiene possibile, nei punti vendita non esclusivi, la vendita di una sola tipologia di prodotto editoriale, pertanto l'esercente di un punto vendita non esclusivo dovrà scegliere se porre in vendita

i soli quotidiani oppure i soli periodici, a meno che non sia stato autorizzato alla vendita di entrambe le tipologie, a seguito della sperimentazione ex l. 108/99.

Relativamente, poi, ai requisiti personali necessari per l'esercizio dell'attività, si ritiene che possa costituire riferimento l'art. 71 del decreto 59/2010, in tema di requisiti, che ha, tra l'altro, modificato l'art. 5 (Requisiti di accesso all'attività) del decreto legislativo 114/98, richiamato dall'art. 12, comma 3 della l.r. 4/2005.

Con l'occasione, infine, si fa presente che la scrivente struttura sta predisponendo una revisione della vigente legge regionale, che potrà eventualmente contenere elementi di semplificazione dei procedimenti, ma allo stato attuale è necessario attenersi alla disciplina in vigore.

IL DIRETTORE REGIONALE

.....*firmato*.....  
(Mario Marotta)

L'ESTENSORE  
(Maria Donata Di Pierro)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Maria Donata Di Pierro)

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
(Daniela Cesarini Sforza)